

## **Le Sezioni Unite della Cassazione - deposito sentenza n. 3423/21**

E' stata depositata in **data 27 gennaio 2021** in tema di eseguibilità di una sentenza a seguito di annullamento parziale da parte della Cassazione, la motivazione della sentenza **Cass. Sez. Un. n. 3423/21**, che ha affermato il seguente principio di diritto:

*«In caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.) è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento parziale per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata l'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili».*